



Città di Tuscania

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI “STALLI ROSA” DESTINATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 15/04/2025

INDICE

Art. 1. Finalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Oggetto

Art.4. Soggetti

Art. 5 Modalità di rilascio

Art. 6. Sanzioni

Art. 7. Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale riconosce l'elevato valore sociale della maternità, promuove una politica di sostegno alla famiglia e sostiene una cultura fondata sul riconoscimento e sul rispetto delle funzioni di cura e assistenza delle donne all'interno della famiglia e della società.

Nella logica generale di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, l'Amministrazione Comunale ha previsto l'istituzione di "parcheggi rosa" di cortesia per le donne in stato di gravidanza o per genitori con bambini di età non superiore ai due anni al fine di favorirne la mobilità laddove possa risultare difficoltoso reperire un posto per l'auto.

Il D.L. n.121 del 10.09.2021, convertito in L. 09.11.2021 n. 156, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali Autostradali"*, ha stabilito all'art. 1, comma 1, lett. a) le modifiche al Codice della Strada relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore ai due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa" ed ha introdotto, con l'art. 1, c.1, lett. g), l'art. 188 bis del Codice della Strada *"Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni"*.

Il presente Regolamento delinea la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Tuscania, negli stalli riservati ed istituito ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- *Donne in stato di gravidanza*: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata in carta libera dal medico specialista ginecologo, sia afferente a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni altro elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- *Genitori con un bambino di età non superiore ai due anni*: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- *Stallo rosa*: area di sosta riservata alle categorie oggetto del presente regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 e ss.mm. e ii.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e ss.mm. e ii.);

- *Permesso rosa*: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile).

Articolo 3

Oggetto

Le presenti norme si applicano ai “*parcheggi rosa*” istituiti con apposita ordinanza viabilistica.

Il presente regolamento comunale si applica alle aree di sosta individuate con Deliberazione della Giunta Comunale attuativa del presente provvedimento normativo.

Le aree di sosta riservate di cui al precedente articolo sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore giallo con all’interno il pittogramma ministeriale e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada.

La dimensione dell’area di sosta è disciplinata dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e ss.mm. e ii.).

Articolo 4

Soggetti

Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso come disposto dalla normativa vigente.

Il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- essere donna residente nel Comune di Tuscania ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- essere genitore residente nel Comune di Tuscania di un bambino di età non superiore ai due anni.

Articolo 5

Modalità di rilascio

I soggetti con i requisiti sopra indicati possono presentare istanza mediante la compilazione di apposito modulo compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto pena la non ammissibilità della domanda.

Al modulo di richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- certificato del medico specialista ginecologo attestante lo stato di gravidanza;
- in alternativa certificato di nascita del figlio;

- documento di identità del richiedente.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti di cui al primo comma del precedente articolo, nonché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR e del D.L.vo 30.06.2003 n.196 e ss.mm. e ii..

La richiesta del contrassegno potrà essere inoltrata fino al termine della gravidanza; a coloro che presenteranno la richiesta dopo la nascita del bambino verrà rilasciato il contrassegno per il tempo rimanente ovvero fino al compimento dei due anni di vita.

La domanda dovrà essere inoltrata al Comando di Polizia Locale di Tuscania che provvederà al rilascio del permesso.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio del permesso vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione dello stesso in un tempo massimo di giorni trenta dalla decadenza dei requisiti. Detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

Il rilascio del permesso rosa non prevede costi per il richiedente.

E' richiesta la presenza in auto della persona che usufruisce dell'agevolazione.

Articolo 6

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 188 bis del vigente Codice della Strada.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 11 del D.L.vo 30.04.1992 n.285 e ss.mm. e ii. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Ente ed in "Amministrazione Trasparente".

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia.

